



REGOLAMENTO " ATTIVITA' INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI " APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 812 DEL 14/12/1992.

812
19

Allegato "B" alla delibera della C.S. n. 812 del 14-12-82

REGOLAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

Art.1

L'Amministrazione comunale, attraverso il Settore Solidarietà Sociale, può destinare gli anziani ai servizi di:

- a) vigilanza davanti le scuole, negli impianti sportivi, di parchi e verde pubblico, nelle biblioteche;
- b) guida ai musei e nei parchi archeologici;
- c) interventi educativi nelle istituzioni scolastiche;
- d) attività di sostegno nei confronti di altri anziani ed inabili (letture, compagnia e servizi similari).

Art.2

I requisiti richiesti per essere ammessi ai servizi sono:

- a) residenza nel Comune;
- b) aver compiuto il 55° anno di età, se donna, o il 60° anno di età, se uomo;
- c) godimento di buono stato di salute.

A seguito di manifesto pubblico l'aspirante deve produrre domanda in carta libera, compilando l'apposito modulo predisposto dal Settore, allegando modello 101 o 201 o 740 e certificato medico.

Art.3

Il Capo Settore Solidarietà Sociale redige una graduatoria degli anziani richiedenti, elencando prima ogni anziano unico componente il nucleo familiare e poi ogni anziano componente di nucleo familiare composto da due o più persone, seguendo l'ordine decrescente di età.

Art.4

Gli anziani saranno chiamati nel numero previsto dal bando.

Agli stessi sarà corrisposto il compenso orario, nella misura stabilita dalla Regione Siciliana, solo se in possesso dei requisiti di reddito indicati dal D.A. 29/1/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5

Il Settore Solidarietà Sociale predispone gli atti per la stipula dei contratti d'opera trimestrale e stabilisce le sedi ove gli anziani presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative, delle varie situazioni locali e della residenza degli operatori.

Art.6

Gli uffici comunali interessati, e in particolare il corpo dei Vigili Urbani, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art.2222 del codice civile, svolgono funzioni di coordinamento.

Art.7

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore per giorno, per un massimo di due trimestri non continuativi nel corso dell'anno, per garantire l'avvicendamento dei soggetti richiedenti.

Art.8


Sia l'Amministrazione comunale che i prestatori d'opera possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con tempestiva comunicazione scritta.

Art.9

Gli operatori, a cura dell'Amministrazione comunale, saranno assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10

Il pagamento del compenso, se dovuto, avverrà mensilmente, su certificazione del Settore Solidarietà Sociale, da trasmettere al Settore Finanziario che curerà gli adempimenti successivi.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, located in the lower right quadrant of the page.